

CIRCOLARE 03/2024

02/02/2024



RELEVANT
BUSINESS MATTERS

D.Lgs. 8 gennaio 2024 n. 1

SEMPLIFICAZIONE DELLE NORME SUGLI ADEMPIMENTI TRIBUTARI

A CURA DI

LUIGI MELLONI
MARCO CAMPIONE

INDICE

Introduzione.....	2
1. Versamenti: concessa una rata in più per tutti.....	3
2. Sospensione dell’invio di comunicazioni e inviti da parte dell’Agenzia delle Entrate	4
3. Termini per la presentazione delle dichiarazioni fiscali	4
4. Unico invio per pagare più modelli F24	4
5. Delega unica per l’accesso ai servizi dell’Agenzia.....	5
CONTATTI.....	6

Introduzione

Con la presente circolare Vi segnaliamo alcune delle novità di carattere fiscale introdotte dal **D.Lgs. n. 1** del 12 gennaio 2024, (d’ora in poi anche “Decreto” o anche “Decreto Adempimenti”)¹.

Le disposizioni modificano i termini di invio delle dichiarazioni dei redditi, unificano e semplificano alcuni adempimenti ed introducono dei periodi di tregua per l’invio di avvisi e lettere da parte dell’Amministrazione finanziaria.

Nelle pagine che seguono si fornisce una breve panoramica di alcune di quelle che sono a parer nostro le novità a cui prestare interesse, riservandoci se del caso di effettuare ulteriori approfondimenti qualora dovesse rendersi necessario.

Lo Studio rimane comunque a disposizione per eventuali e maggiori chiarimenti.

¹ D.Lgs. 1/2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 12.01.2024 n. 9 ed entrato in vigore il 13.01.2024.

1. Versamenti: concessa una rata in più per tutti²

Come sapete è già oggi possibile procedere a rateizzare il pagamento delle imposte sui redditi dovute a saldo ed in acconto entro il mese di giugno sino ad un massimo di 6 (sei) rate. Il Decreto prevede l'ampliamento della possibile dilazione, a decorrere dal versamento delle somme dovute a titolo di saldo per le imposte relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023, sino a 7 (sette) rate.

Il Decreto unifica poi i termini di versamento per i soggetti titolari e non titolari di partita IVA disponendo per tutti il versamento delle rate successive alla prima al giorno 16 di ciascun mese.

Si riporta di seguito il nuovo calendario con un esempio numerico di possibile rateazione:³

Nuovo calendario adempimenti e pagamenti

Scadenza		Unico pagamento*	Rateazione**
01/07/2024	Termine per il pagamento a saldo imposte derivanti dalle dichiarazioni dei redditi Persone Fisiche e Società*	14.000	2.000
16/07/2024	Pagamento rateale: rata 2 di 7		2.000
20/08/2024	Pagamento rateale: rata 3 di 7		2.000
16/09/2024	Pagamento rateale: rata 4 di 7		2.000
30/09/2024	Termine per la presentazione in via telematica della dichiarazione dei redditi		
15/10/2024	<i>Possibile differimento del termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi per il 2024 - come da D.Lgs. del quale si attende pubblicazione</i>		
16/10/2024	Pagamento rateale: rata 5 di 7		2.000
18/11/2024	Pagamento rateale: rata 6 di 7		2.000
30/11/2024	Termine per il pagamento del secondo acconto (in unica rata)
16/12/2024	Pagamento rateale: rata 7 di 7		2.000

*Qualora non si opti per la rateazione per il pagamento delle imposte, verranno effettuati i versamenti nei medesimi termini già previsti che non hanno subito modifiche.

**Qualora si opti per la rateazione per il pagamento del saldo si ricorda che dovranno essere corrisposti gli interessi nella misura del 4% annuo sulle rate successive alla prima.

² Art. 8 D.Lgs. 1/2024.

³ Esempio valido per persone fisiche o enti aventi esercizio coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio entro il termine ordinario dei 4 mesi.

2. Sospensione dell'invio di comunicazioni e inviti da parte dell'Agenzia delle Entrate⁴

Nei mesi di agosto e dicembre, salvo casi di urgenza, l'Agenzia delle Entrate non procederà a recapitare ai contribuenti comunicazioni relative a controlli automatizzati ovvero a controlli formali ovvero lettere di adempimento spontaneo (c.d. lettere di *compliance*).

In questo modo, a tutela del contribuente, si tiene conto del fatto che nei predetti mesi i contribuenti e/o i loro consulenti potrebbero essere in ferie e quindi potrebbero avere meno tempo per la gestione delle comunicazioni.

3. Termini per la presentazione delle dichiarazioni fiscali⁵

A decorrere dal 2024 viene anticipato dal 30 novembre **al 30 settembre** il termine per la presentazione⁶ delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di IRAP.

Per i soggetti IRES il termine è anticipato dall'ultimo giorno dell'11° (undicesimo) mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta all'ultimo giorno del 9° (nono) mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta⁷.

Per il solo 2024 è allo studio una "mini" proroga, dal 30 settembre al 15 ottobre, che permetta nell'esercizio di introduzione delle predette modifiche un adeguamento più agevole e progressivo.

Inoltre dall'anno 2025 il modello 770 potrà essere presentato a partire dal 1° aprile fino al 31 ottobre di ciascun anno.

4. Unico invio per pagare più modelli F24⁸

In caso di pagamento di imposte ricorrenti con scadenza prestabilita (es. rateazione dei versamenti), viene prevista la possibilità di inviare in un'unica soluzione tutti i modelli F24 per il pagamento delle somme dovute alle varie scadenze future, mediante l'autorizzazione preventiva all'addebito in conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l'Agenzia. L'Agenzia procederà alle singole scadenze all'addebito sul conto corrente indicato. Con decreto sono stabiliti i criteri e le modalità applicative della misura appena illustrata.

⁴ Art. 10 D.Lgs. 1/2024.

⁵ Art. 11 D.Lgs. 1/2024.

⁶ Ove ammessa, il termine di presentazione dei modelli PF presso un ufficio postale resta al 30 giugno (Cfr. Art. 11 D.Lgs. 1/2024).

⁷ In via transitoria, **per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare**, per i quali il termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e IRAP relativamente al periodo d'imposta precedente a quello in corso al 31.12.2023 scade successivamente al 2.5.2024, il **termine rimane l'ultimo giorno del 11° mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta**.

⁸ Art. 17 D.Lgs. 1/2024.

5. Delega unica per l'accesso ai servizi dell'Agenzia⁹

Grazie al Decreto diventa più snella e semplice la procedura per il conferimento delle deleghe che i contribuenti devono rilasciare agli intermediari per l'invio delle dichiarazioni fiscali e per la consultazione dei dati presenti presso il sistema informativo dell'Agenzia delle Entrate (c.d. Cassetto fiscale). In particolare, è previsto che **tramite un'unica delega** sarà possibile autorizzare l'intermediario a tutti (o alcuni) servizi messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate e dall'Agenzia delle entrate-riscossione.

Il contribuente avrà comunque la possibilità di individuare puntualmente i singoli servizi per i quali intende conferire la delega al fine di garantire così la piena libertà di scelta.

Viene infine previsto che la delega conferita ai professionisti abbia un unico termine di scadenza fissato nel **31 dicembre del quarto anno successivo** a quello in cui la delega è conferita. Il contribuente ha in ogni caso il diritto di revocare in ogni tempo la delega rilasciata.

Con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate saranno individuati i modelli da utilizzare e le altre modalità di attuazione delle previsioni in oggetto introdotte.

⁹ Art. 21 D.Lgs. 1/2024.

CONTATTI

LUIGI MELLONI

LUIGI.MELLONI@RLVT.IT

MARCO CAMPIONE

MARCO.CAMPIONE@RLVT.IT



RELEVANT
BUSINESS MATTERS

RLVT - ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE

VIA AMEDEO AVOGADRO, 12/A - 10121 TORINO - ITALIA T. +39 011 55 67 222 - INFO@RLVT.IT